

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega, contenuti nell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 concernente la disciplina del servizio civile universale.

Il legislatore della legge delega ha previsto l'istituzione del servizio civile universale e la revisione del servizio civile nazionale, istituito ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. A tale stregua il legislatore, pur muovendosi nell'ambito del sistema delineato dalla citata legge n. 64 del 2001, ha dettato principi e criteri per apportare innovazioni significative, volte ad introdurre il principio di universalità, nonché a colmare le criticità venute in rilievo nel corso degli anni e consentire una maggiore razionalizzazione degli interventi di servizio civile.

Nell'attuare i principi e i criteri individuati nella legge delega, la scelta metodologica è stata quella di redigere un decreto delegato che sia immediatamente operativo. Ciò ha comportato l'adozione di una disciplina articolata e dettagliata della materia che, nel rispetto della legge 6 marzo 2001, n. 64, abroga tutta la previgente normativa, anche quella secondaria emanata in attuazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ferma restando la disciplina in via transitoria di alcuni istituti.

Il decreto legislativo ha disciplinato il servizio civile universale, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge delega, rafforzando la natura dell'istituto quale strumento di difesa della Patria, in quanto ha richiamato non solo il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione, ma anche l'articolo 11, che contiene il riferimento espresso al principio di ripudio della guerra.

Il legislatore delegato, in armonia con la legge delega, ha confermato l'accezione più ampia del concetto di difesa della Patria, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o a prevenire un'aggressione esterna, ma comprende anche attività di impegno sociale non armato, accezione già sostenuta dalla Corte Costituzionale in numerose sentenze (cfr. sentenze n.164 del 1985, n. 228 del 2004, n. 431 del 2005, n. 309 del 2013). Inoltre, è stato ribadito l'orientamento affermato dalla medesima giurisprudenza costituzionale secondo cui il primo comma dell'articolo 52 della Costituzione deve essere letto alla luce del principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e del principio, di ispirazione solidaristica, di partecipare e contribuire al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma Cost.).

Sulla base delle descritte finalità, il decreto legislativo ha individuato i settori di intervento, quali l'assistenza, la protezione civile, il patrimonio artistico, storico, culturale ed ambientale, l'educazione e la promozione culturale, in cui si realizzano gli interventi di servizio civile universale.

Il legislatore delegato ha inoltre disciplinato tutti gli aspetti relativi all'attuazione del servizio civile universale, regolamentando gli ambiti di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto nel sistema, e ha reso l'istituto immediatamente operativo a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

Il nuovo sistema di servizio civile universale delineato dal provvedimento in esame conferisce, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge delega, un ruolo preminente all'attività di programmazione, che costituisce il primo atto del ciclo di realizzazione del servizio civile universale e, come previsto dall'articolo 4 del decreto, non comporta l'adozione di atti normativi

secondari. Infatti la programmazione si realizza mediante l'adozione di un Piano triennale, articolato in Piani annuali, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni interessate ed approvato con un DPCM previo parere della Consulta Nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'attività di programmazione, attribuita alla competenza dello Stato in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega, garantisce attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale la pianificazione degli interventi in materia di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero, con l'individuazione di quelli ritenuti prioritari, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dal Governo e favorendo la partecipazione dei giovani con minori opportunità. In particolare la descritta attività tiene conto dei maggiori fabbisogni del territorio nonché delle politiche settoriali realizzate dalle singole Amministrazioni, centrali e periferiche, individuando altresì gli *standard* qualitativi degli interventi.

Tale scelta determina un significativo cambiamento del modello di servizio civile delineato dal decreto legislativo n. 77 del 2002, attuativo della legge n. 64 del 2001, in quanto soddisfa le esigenze di programmazione più volte rilevate nel corso degli anni e, nel contempo, individua un correttivo alla mancanza di coordinamento degli interventi, dando vita ad un sistema di sinergie tra il settore pubblico e quello privato, capace di rafforzare il perseguimento degli obiettivi del Governo ed assicurare un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

Alla fase di programmazione segue quella della realizzazione del servizio civile universale, immediatamente attuativa in quanto il decreto legislativo ne descrive in modo puntuale le specifiche attività, articolate in: pubblicazione di un Avviso concernente la presentazione dei programmi di intervento a cura civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; presentazione, da parte degli enti iscritti all'Albo, di programmi di intervento in Italia e all'estero, articolati in uno o più progetti, anche relativi a diversi settori; valutazione ed approvazione degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate; selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale, curata dagli enti nel rispetto di modalità e criteri sanciti dal decreto in esame in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge delega; realizzazione degli interventi con l'impiego degli operatori volontari.

Gli interventi di servizio civile universale sono oggetto di un'attività di controllo che è disciplinata dal decreto legislativo nel rispetto dei criteri di semplificazione e trasparenza, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge delega. In particolare il provvedimento introduce, rispetto al precedente sistema, due nuove forme di verifica: un controllo sulla gestione, finalizzato ad accertare il regolare funzionamento e l'efficacia delle procedure di realizzazione del servizio civile universale, nonché ad adottare eventuali interventi correttivi; una valutazione dei risultati dei programmi di intervento, volta a verificare l'impatto dei medesimi sui territori e sulle comunità locali, effettuata sulla base delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106, in modo da poter utilizzare i risultati per il perfezionamento della programmazione successiva.

Resta fermo il sistema dei controlli amministrativi delineato dall'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001 in relazione all'istituto del servizio civile nazionale, teso ad accertare il rispetto da parte degli enti delle norme in materia di selezione e di impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento, con l'eventuale irrogazione delle sanzioni amministrative, previste dal medesimo articolo, in caso di condotte illecite degli enti.

Il decreto legislativo, nell'ambito del servizio civile universale, disciplina altresì il procedimento di iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale e la programmazione finanziaria.

Per quanto concerne l'iscrizione all'Albo degli enti di servizio civile universale, curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, il decreto legislativo prevede, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza in ossequio all'articolo 8, comma 1, lettera e) della legge delega, l'istituzione dell'Albo, le modalità di iscrizione e i requisiti che gli enti devono possedere per partecipare al sistema del servizio civile universale, con particolare riferimento alla capacità organizzativa, di cui stabilisce i livelli minimi. Per consentire l'immediata attuazione del sistema, il decreto reca una disposizione transitoria che permette agli enti iscritti ai previgenti Albi, per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, di partecipare al servizio civile universale, purchè in possesso dei requisiti minimi di capacità organizzativa prescritti dal decreto medesimo.

La programmazione annuale delle risorse è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che elabora ogni anno, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni, il documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile universale. Le descritte risorse affluiscono sul Fondo nazionale per il servizio civile, alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, ivi comprese quelle comunitarie.

Il provvedimento in esame individua, inoltre, i soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio civile universale e ne disciplina le funzioni.

In attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega, il decreto attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché accreditamento degli enti e controllo.

Il decreto legislativo delinea, altresì, in attuazione del richiamato articolo 8, comma 1, lettera d), il ruolo svolto dalle Regioni e dalle Province autonome, individuando con precisione le funzioni loro attribuite.

Il provvedimento definisce anche il ruolo degli enti iscritti all'Albo, e, in particolare, prevede che essi presentino i programmi di intervento e ne curino la realizzazione, provvedendo alla selezione, alla gestione amministrativa e alla formazione degli operatori volontari, nonché allo svolgimento delle attività propedeutiche per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli stessi durante lo svolgimento del servizio. A favore degli enti, il decreto legislativo prevede l'erogazione di contributi finanziari per alcune attività svolte nella realizzazione degli interventi in Italia e all'estero, indicando, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f) della legge delega, le finalità dei medesimi contributi e demandando la quantificazione e le relative modalità di erogazione al Documento di programmazione finanziaria, elaborato annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 24, comma 3, lettera d).

Il decreto, con riferimento ai giovani avviati al servizio civile universale, delinea in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge delega, lo *status* dell'operatore volontario, descrivendone i diritti e i doveri, nonché precisando la natura del rapporto di servizio civile universale. Il testo ha previsto, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera b), altresì, la partecipazione al sistema, oltre che dei cittadini dell'Unione europea, anche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, uniformandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119 del 13 maggio 2015 e alle richieste provenienti dall'Unione europea, al fine di eliminare disparità di trattamento e favorire l'integrazione dei cittadini di altri Paesi, europei ed extraeuropei, con i

cittadini italiani. L'intervento sana la criticità del sistema attuale, emersa negli ultimi anni, relativa all'esclusione degli stranieri dalla partecipazione al servizio civile, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, che ha determinato l'insorgere di contenziosi e una vasta eco sugli organi di stampa, con ricadute negative sul sistema anche in termini di immagine.

Il nuovo modello di servizio civile, in attuazione della legge delega, pone inoltre una maggiore attenzione alle problematiche dei giovani, anche in considerazione del fatto che essi rappresentano una delle categorie più colpite dalla crisi economica, che in questo ultimo decennio ha investito il nostro Paese, in termini di accesso al mondo del lavoro e di integrazione sociale.

In particolare, il decreto legislativo conferma il modello vigente, riconoscendo ai giovani la possibilità di effettuare il servizio civile universale all'estero in uno dei Paesi al di fuori dell'Unione europea, per consentire loro di vivere ulteriori esperienze di formazione e di crescita personale. Inoltre prevede che i giovani, impegnati nella realizzazione di interventi in Italia, possano svolgere il servizio civile, per un periodo fino a tre mesi, in uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge delega, così da rafforzare in essi il senso di appartenenza all'Unione e della comune cittadinanza. Detta previsione è stata introdotta anche al fine di facilitare lo sviluppo di un sistema europeo di servizio civile.

Il decreto legislativo dispone inoltre, a favore dei giovani del servizio civile universale, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera h) della legge delega, al fine di consentirne l'utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di istruzione, nonché un modello flessibile di servizio civile, che non sarà più svolto, come quello attuale, per un periodo fisso, ma avrà una durata che può essere modulata in base alle esigenze di vita e di lavoro dei giovani, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della medesima legge delega.

L'insieme delle disposizioni riguardanti gli operatori volontari è volto a dare attuazione al principio di universalità, introdotto dalla legge delega, e determinerà un aumento del numero dei giovani da coinvolgere nei programmi di intervento di servizio civile con effetti positivi non solo per i medesimi, ma anche per il sistema Paese. Il provvedimento istituisce la Rappresentanza degli operatori volontari e, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera g) della legge delega, la Consulta nazionale per il servizio civile universale in rappresentanza degli enti. Detti organismi, di cui il decreto delinea la rispettiva composizione, operano al fine di garantire un costante confronto con la Presidenza del Consiglio dei ministri sulle questioni di interesse in materia di servizio civile universale.

Il decreto legislativo, pertanto, ha dato completa attuazione ai contenuti previsti dalla citata legge delega.

Passando ad illustrare i contenuti delle singole disposizioni, si precisa che il decreto legislativo è diviso in sei Capi e si compone di ventisette articoli.

Il Capo I concernente "*Definizioni e finalità*", si compone di tre articoli.

L'**articolo 1** precisa l'oggetto del decreto legislativo e fornisce la definizione di alcune denominazioni.

L'**articolo 2** prevede l'istituzione del servizio civile universale, specificando le finalità dello stesso.

L'**articolo 3** individua i settori di intervento nell'ambito dei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale.

Il Capo II recante "*Programmazione ed attuazione del servizio civile universale*", comprende gli articoli 4 e 5.

L'**articolo 4** concerne la programmazione del servizio civile universale, che è realizzata mediante un Piano triennale modulato per Piani annuali, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le Amministrazioni interessate ed approvati con un decreto del Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni. Detti Piani si attuano mediante programmi di intervento e contengono, in relazione a ciascun anno, gli obiettivi e gli indirizzi generali, con l'indicazione degli ambiti di intervento per l'Italia e per l'estero nonché degli *standard* qualitativi degli interventi.

L'**articolo 5** riguarda i programmi di intervento, che sono costituiti da uno o più di progetti, relativi anche a settori differenti. Ciascun progetto indica le concrete attività da porre in essere per la realizzazione dell'obiettivo del programma di intervento, coerente con i Piani triennale e annuali. Detti programmi sono presentati dagli enti di servizio civile universale ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le Regioni interessate.

Il Capo III recante "*Soggetti del servizio civile universale*", composto dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10, prevede i soggetti che partecipano al servizio civile universale e disciplina le relative funzioni.

L'**articolo 6** individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri l'organo dello Stato competente a svolgere le funzioni in materia di servizio civile universale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge delega n. 106 del 2016.

L'**articolo 7** precisa il ruolo delle Regioni e delle Province autonome nel sistema di servizio civile universale, indicando le funzioni svolte dalle medesime, concernenti la partecipazione alle attività di programmazione e di valutazione dei programmi di intervento, nonché la formazione e il controllo sulla base di specifici accordi.

L'**articolo 8** individua gli enti di servizio civile universale, quali soggetti pubblici e privati iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, individuandone i compiti. La disposizione prevede altresì che gli enti possano costituire reti con altri soggetti pubblici e privati, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza dei programmi di intervento ed assicurare una più ampia rappresentatività.

L'**articolo 9** si riferisce agli operatori volontari del servizio civile universale e riconosce agli stessi la partecipazione al sistema mediante lo svolgimento delle attività previste nei progetti. Al fine di assicurare un costante confronto tra gli operatori volontari e lo Stato sulle problematiche di interesse, la medesima disposizione istituisce la Rappresentanza degli operatori volontari articolata a livello nazionale e regionale, , indicandone i meccanismi di elezione.

L'**articolo 10** istituisce la Consulta nazionale per il servizio civile universale, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto in ordine alle questioni più rilevanti concernenti l'attuazione del servizio civile universale e ne prevede la composizione, rimettendo ad un successivo DPCM l'organizzazione e il funzionamento.

Il Capo IV concernente "*Realizzazione del servizio civile universale*", composto dagli articoli 11, 12 e 13, descrive il funzionamento del sistema per l'attuazione del servizio civile universale.

L'**articolo 11** prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Albo degli enti di servizio civile universale, al quale possono iscriversi i soggetti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, tra cui la capacità organizzativa, in relazione alla quale sono stabiliti i livelli minimi. La norma inoltre richiede agli enti privati il rispetto della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Gli **articoli 12 e 13** prevedono che gli operatori volontari possano partecipare a programmi di intervento da realizzarsi in Italia e all'estero, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza nonché alla cooperazione allo sviluppo. I giovani impegnati in programmi di intervento in Italia possono espletare un periodo di servizio, fino a tre mesi, in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero usufruire per il medesimo periodo di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro. Le suddette disposizioni prevedono, altresì, l'erogazione di contributi a favore degli enti per alcune attività svolte nella realizzazione di interventi in Italia e all'estero ed indicano le finalità dei medesimi. La quantificazione dei contributi e le relative modalità di erogazione sono demandate al Documento di programmazione finanziaria, come previsto all'articolo 24, comma 3, lettera d).

Il Capo V, recante "*Disciplina del rapporto di servizio civile universale*", è composto dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19, che riguardano il rapporto di servizio civile.

L'**articolo 14** individua i requisiti di partecipazione al servizio civile universale (età; cittadinanza per cittadini italiani e dell'Unione europea; regolare soggiorno in Italia per gli stranieri), nonché le cause ostative allo svolgimento dello stesso.

L'**articolo 15** disciplina la procedura di selezione dei giovani da avviare al servizio civile universale, prevedendo che la medesima sia effettuata dagli enti iscritti all'Albo e stabilendo i principi a cui i medesimi enti devono attenersi.

L'**articolo 16** disciplina il rapporto di servizio civile universale, avente durata non inferiore ad otto mesi e non superiore a dodici mesi, e ne esclude l'assimilazione ad un rapporto di lavoro. Il rapporto si instaura con un contratto, che prevede il trattamento giuridico ed economico, nonché le norme di comportamento e le relative sanzioni. La medesima disposizione prevede l'articolazione dell'orario di servizio e riconosce, in capo agli operatori volontari diritti, come la fruizione della formazione generale e specifica doveri e alcuni divieti, quali l'impossibilità di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, incompatibili con il servizio civile universale, nonché di partecipare per più di una volta al servizio civile universale.

L'**articolo 17** prevede il trattamento economico e giuridico degli operatori volontari e, in particolare, la corresponsione di un assegno, da erogare nel rispetto di specifici criteri, quali l'effettività del servizio svolto, la tracciabilità, la pubblicità e la semplificazione delle procedure amministrative mediante l'utilizzo di sistemi informatici. La quantificazione dell'assegno è demandata al Documento di programmazione finanziaria, come disposto all'articolo 24, comma 3, lettera e). La medesima disposizione disciplina l'assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio, l'assistenza sanitaria e la tutela della maternità.

L'**articolo 18** riconosce benefici agli operatori volontari al termine dello svolgimento del servizio civile universale, quali i crediti formativi da parte delle Università e i titoli di preferenza nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali delle Pubbliche Amministrazioni. La disposizione demanda ad accordi sanciti in sede di Conferenza Stato – Regioni la definizione dei criteri per il

riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori volontari con la partecipazione al servizio civile universale.

L'**articolo 19** prevede il rilascio di un attestato agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile universale con le indicazioni delle attività svolte.

Il Capo VI concernente "*Controllo, valutazione e verifica del servizio civile universale*" si compone di quattro articoli: 20, 21, 22 e 23.

L'**articolo 20** prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri svolga, sulla base di uno specifico Piano annuale, un controllo sulla gestione delle attività degli enti, al fine di monitorare il funzionamento delle procedure di realizzazione del servizio civile universale e adottare eventuali interventi correttivi.

L'**articolo 21** riconosce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare una valutazione concernente l'impatto dei programmi di intervento sui territori e sulle comunità locali interessate. La disposizione, al comma 2, prevede che all'esito della valutazione venga predisposto un Rapporto annuale contenente i relativi risultati, da pubblicare sul sito istituzionale.

L'**articolo 22** attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di effettuare verifiche ispettive, da realizzarsi presso gli enti, anche per il tramite delle Regioni e delle Province autonome ovvero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli interventi all'estero. Dette verifiche sono finalizzate ad accertare, in attuazione dell'articolo 3 *bis* della legge n. 64 del 2001, il rispetto, da parte degli enti, delle norme in materia di selezione e di impiego degli operatori volontari, nonché la corretta realizzazione dei programmi di intervento e ad irrogare le eventuali sanzioni amministrative, previste dal medesimo articolo 3 *bis*, in caso di condotte illecite degli enti.

L'**articolo 23** prevede l'elaborazione, con cadenza annuale, di una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale che il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, presenta al Parlamento.

Il Capo VII concernente "*Disposizioni finanziarie, transitorie e finali*" si compone di quattro articoli: 24, 25, 26 e 27.

L'**articolo 24** prevede che i programmi di intervento siano finanziati dal Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230. Detto Fondo è alimentato con le risorse derivanti dal bilancio dello Stato, nonché da altre fonti pubbliche e private, ivi comprese quelle comunitarie, destinate all'attuazione degli interventi di servizio civile universale. La disposizione prevede, altresì, che Presidenza del Consiglio dei ministri curi l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, elaborando ogni anno, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza Stato-Regioni, il documento di programmazione finanziaria, che dispone la ripartizione delle risorse occorrenti per la realizzazione del servizio civile universale.

L'**articolo 25** prevede, al comma 1, l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile per l'anno 2016, pari a 146,3 milioni di euro. All'onere finanziario di euro 139 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare per l'anno 2016 dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 187 legge 23 dicembre 2014, n. 190) per l'attuazione della riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale; quanto all'onere di euro 7,3 milioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse della seconda sezione del

Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge 6 giugno 2016, n. 106. La medesima disposizione prevede che dall'attuazione del decreto legislativo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 26** ai commi 1 e 2 detta la disciplina del periodo transitorio al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e nel contempo consentire l'immediata attuazione del servizio civile universale. In particolare il comma 1 prevede, fino all'approvazione del primo Piano triennale, l'applicazione della previgente normativa in materia di servizio civile nazionale per assicurare la realizzazione degli interventi; il comma 2 dispone che il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale, svolga le funzioni attribuite allo Stato dall'articolo 6 del presente decreto fino all'adozione dei provvedimenti che individuano la struttura deputata all'attuazione degli adempimenti connessi alla realizzazione del servizio civile universale.

Il medesimo articolo, al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo, al comma 3 fornisce, un'interpretazione dell'articolo 3 *bis* della legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente le sanzioni amministrative da irrogare agli enti, in coerenza con il nuovo sistema di servizio civile universale che prevede programmi di intervento.

Il comma 4, in considerazione dell'abrogazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77, prevede che il rinvio al citato decreto contenuto all'articolo 28, comma 2 della legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "*Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*", sia correttamente riferito agli articoli 16 e 17 del presente decreto.

L'**articolo 27** concerne l'entrata in vigore del decreto legislativo.